

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4338

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NANNUZZI e DE PASQUALE

Presentata il 7 dicembre 1962

Interpretazione autentica dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 aprile 1962, n. 231 (emanata a conclusione di una lunga lotta parlamentare e popolare diretta contro l'iniquità di alcune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2), ha positivamente risolto la maggior parte dei problemi che stavano a cuore agli assegnatari di alloggi costruiti a carico o col contributo dello Stato ed è stata pertanto accolta con soddisfazione dall'opinione pubblica.

La legge predetta, tuttavia, non ha chiarito i dubbi che erano sorti a proposito dei criteri di alienazione dei locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, lasciando la possibilità agli organi ministeriali di interpretare l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in modo restrittivo e contrario alla *ratio legis* nonché alle legittime aspirazioni degli assegnatari di detti locali.

Sostiene infatti la circolare ministeriale 10 luglio 1962, n. 2890, che « il pagamento del prezzo di cessione dei locali adibiti a pubblico esercizio, a studio professionale ovvero ad attività artigiane, industriali, ecc. debba aver luogo in unica soluzione, non prevedendo la legge altro sistema ».

Forti di tale direttiva, l'I. N. C. I. S. e gli I. A. C. P. e simili negano ad artigiani e commercianti la rateazione del prezzo di cessione, pretendendo il pagamento in unica soluzione dell'intera somma ed inibendo così l'accesso alla proprietà alla stragrande maggioranza degli artigiani e commercianti loro

inquilini, i quali — com'è noto — sono privi della materiale possibilità di un simile esborso.

A nostro avviso, il legislatore omettendo di precisare nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, i criteri dell'alienazione, non intendeva affatto imporre il pagamento in unica soluzione, essendo sottinteso che la rateazione, essendo ammessa per gli alloggi, era estesa anche ai locali destinati ad uso diverso, e con lo stesso tasso di interesse.

La ragione del citato articolo 19 risiede infatti *esclusivamente* nella volontà del legislatore di non ammettere per i locali in cui si esercita un'attività lucrativa il beneficio della riduzione del 30 per cento sul prezzo venale, giustamente previste invece per gli alloggi.

Su tutto il resto si è taciuto perché sembrava ovvio che i criteri di vendita stabiliti dal generale contesto della legge fossero validi per *tutti* i locali, destinati ad abitazione e no.

La questione posta dall'articolo unico che proponiamo alla approvazione del Parlamento poteva quindi essere risolta facilmente per via amministrativa, attraverso una corretta interpretazione della legge.

Avendo tuttavia, gli organi ministeriali sinora rifiutato ogni ragionevole soluzione di tale questione, siamo costretti a chiedere un chiarimento legislativo, una interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che obblighi il Ministero ad applicarlo nello spirito voluto dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 è, sostituito dal seguente:

«L'alienazione dei locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione è effettuata, su richiesta dell'assegnatario, al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, col beneficio della riduzione dello 0,25 per cento per ogni anno di locazione. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate costanti posticipate al tasso del 5 per cento.